Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 14 gennaio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1476.

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'Ordine della « Stella della solidarietà italiana ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'Ordine della « Stella della solidarietà italiana » è sostituito dal seguente:

« L'Ordine della " Stella della solidarietà italiana " comprende tre classi: la prima conferisce il titolo di grand'ufficiale, la seconda quello di commendatore e la terza quello di cavaliere »

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1965

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica di Folgaria (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 maggio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica del comune di Folgaria;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Folgaria (Trento);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Folgaria;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita — a 1200 m.s.l.m. — da un vasto altipiano ondulato e ricco di verdi pascoli e incorniciato da boschi con un largo orizzonte aperto verso il gruppo dolomitico del Brenta ed il massiccio del Bondone verso ovest, forma un quadro naturale di incomparabile bellezza;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Folgaria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è quella che dall'abitato del predetto Comune e per il Fondo Grande, Serravalle Passo del Sommo porta alla seguente delimitazione: da sud seguendo il confine catastale del comune di Folgaria, per Cima Maggio e verso nord-ovest per Monte Maronia e Dosso del Sommo, fino al Nauch a quota 1380 di qui fino a quota 1300, quota 1174 e da quota 1174-1146-1213 e lungo la strada fino a quota 1161 a nord quota 1036 a Carpenedo e quota 1069 ad est da quota 1609 di Costilla, a Malga Cornetto quota 1649-1520 Rocol e Passo Sommo fino alla strada dell'Astico quota 1332-1578 di Piaverna Alta indi per il confine comunale fino a Cima Maggio a sud.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Folgaria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 giugno 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Estratto del verbale dell'adunanza della Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali, in data 18 maggio 1964.

L'anno 1964 millenovecentosessantaquattro, addì 18 (diciotto) del mese di maggio in Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e di Bolzano, Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare convocazione a norma dell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggidì adunata la Commissione predetta nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Zona panoramica di Folgaria in comune di Folgaria;

(*Omisiss*).

Ad 2 dell'ordine del giorno:

Poichè non risulta ancora presente il rappresentante del comune di Folgaria, il presidente propone che l'argomento di cui al punto 2 dell'ordine del giorno venga posposto e sia subito trattato quello riguardante la zona panoramica della Valle di Tovel in comune di Tuenno.

(*Omissis*).

Dopo di che il presidente constatato il mancato intervento del rappresentante del comune di Folgaria (Trento) benchè regolarmente convocato passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno « Zona panoramica di Folgaria in comune di Folgaria ».

Per la tutela di questo settore alpino ora minacciato da indiscriminate speculazioni edilizie, varie sono state le richeiste e sollecitazioni da parte di enti e cittadini, diretta a questa Commissione non ultima quella della sezione di Trento di « Italia Nostra ».

Il settore panoramicamente più importante e impegnativo della zona di Folgaria è quello che dall'abitato di Folgaria, e quello che dall'abitato di Folgaria, e per il Fondo Grande, Serravalle Passo del Sommo porta alla seguente delimitazione: da sud seguendo il confine catastale del comune di Folgaria, per Cima Maggio e verso nord-ovest per Monte Maronia e Dosso del Sommo, fino al Nauch a q. 1380 di qui fino a q. 1300, q. 1174 e da q. 1174, 1146, 1213 e lungo la strada fino a q. 1161 a nord q. 1036 a Carpanedo e q. 1069 ad est da q. 1609 di Costilla, a Malga Cornetto q. 1649, 1520 Rocol e Passo Sommo fino alla strada dell'Astico q. 1332, 1578 di Piaverna Alta indi per il confine comunale fino a Cima Maggio a sud.

Vasto altopiano a 1200 m.s.l.m., ondulato e ricco di verdi pascoli incorniciato da boschi e con vasto orizzonte aperto verso il gruppo dolomitico del Brenta e il massiccio del Bondone verso ovest; settore di ampie possibilità turistiche al margine dei confini interregionali delle provincie di Trento, Verona e Vicenza.

Interpellato il rappresentante dell'Amministrazione forestale regionale, il medesimo non ha che da confermare quanto già ampiamente espresso in questa seduta sui criteri di conservazione e manutenzione boschiva che regolano e disciplinano lo sfruttamento della vegetazione montana.

Posta ai voti la proposta di inclusione della zona panoramica di « Folgaria » in Comune omonimo i membri presenti della Commissione esprimono voto palese favorevole con la motivazione e delimitazione sopra enunciate.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 18.

Il presidente: Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(10899)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1965.

Ampliamento del vincolo di notevole interesse pubblico imposto sulla zona intorno alla città di Siena nell'anno 1959.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° febbraio 1962, ha deliberato l'ampliamento del vincolo panoramico imposto ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, sulla zona intorno alla città di Siena nell'anno 1959;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Siena;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dell'Associazione degli industriali della provincia di Siena.

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone proposte per il vincolo hanno notevole interesse perchè, con la loro varia e caratteristica vegetazione locale, costituiscono, una serie di quadri naturali di eccezionale bellezza, offrendo inoltre un susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze e del panorama della città;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Siena, quale allargamento del vincolo a suo tempo imposto — ivi comprese le alberature stradali radicate al margine esterno delle zone medesime — hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

Zona a sud-est del centro abitato di Siena: dall'incrocio — in prossimità della Porta Romana — di via Girolamo Gigli con la via Enea Silvio Piccolomini, lungo detta via in direzione sud, nonchè lungo la Statale n. 2 Cassia fino ad incontrare, sulla sinistra, la strada comunale per « Renaccio ». Seguendo la suddetta strada fino ad incontrare la Statale 73 in località « Ruffolo », quindi, a destra, lungo la Statale medesima fino alle « Ropole ». Da questo punto, a sinistra, lungo la strada comunale per « Mociano » fino a « Pieve a Bozzone ». Da questa frazione lungo la strada comunale per Siena fino ad incontrare nuovamente la Statale 73 in località « Due Ponti ». Da tale località seguendo la strada comunale per « Bellavista » fino all'incontro con via Girolamo Gigli ed a sinistra lungo questa fino ad arrivare al punto di partenza di via Enea Silvio Piccolomini

Zona a nord del centro abitato di Siena: dalla frazione « Malafrasca » seguendo la strada per il Chianti fino al bivio per il « Serraglio ». Da questo punto seguendo la strada per detta località fino ad incontrare il fossato che da « Casa al Bosco » scende al torrente Bozzone. Seguendo detto fossato verso valle, e risalendo poi il torrente Bozzone, in direzione nord, fino al ponte della provinciale Siena-Castellina in Chianti, quindi lungo la provinciale medesima in direzione di Siena fino alla strada comunale — in prossimità di « Montarioso » — per Vico Alto, individuata dalla quota 344. Da questo punto, a sinistra, lungo la strada per Vico Alto fino al gruppo di fabbricati omonimo e da

qui, seguendo la strada campestre, fino all'inizio della Villa di Vico Bello. Da questo punto lungo la strada sottostante il parco-galoppatoio di detta villa, nonchè a sinistra fino al podere « Cappello ». Da detto podere, in direzione est, lungo la via comunale, fino a congiungersi con la strada provinciale Chiantigiana. Quindi a sinistra lungo la medesima fino alla località Malafresca, punto di partenza;

Zona ad ovest del centro abitato di Siena: dal punto individuato dalla quota 241 sul torrente Tressa, in direzione nord, seguendo la strada poderale attraverso il podere « Colombaio » e la Villa Bernini fino alla Chiesa di Marciano. Da questa località, lungo la via omonima, fino a quota 342 in prossimità della Villa Miscatelli, quindi a sinistra, fino a quota 298, situata sulla strada del Petriccio. Da qui, a sinistra — lungo la strada poderale per Casebasse — fino all'incontro del torrente Tressa, quindi ancora a sinistra lungo l'argine di detto torrente fino ad incontrare il punto di partenza a quota 241;

Zona a sud del centro abitato di Siena: dalla località Costafabbri, lungo la Strada statale 73, in direzione sud fino al ponte sul « Fosso Alfino », quindi a sinistra, lungo il fosso medesimo, fino all'incontro della strada campestre per Piaggiano. Da questo punto in direzione nord, seguendo la suddetta strada, oltre l'abitato di Piaggiano, fino a incontrare la strada comunale, quindi a sinistra fino alla località Costafabbri.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Siena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 ottobre 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Estratto del verbale relativo all'adunanza del giorno 1° febbraio 1962.

L'anno 1962 il giorno uno del mese di febbraio, previa regolare convocazione, si è riunita alle ore 11 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Siena, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena, per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle seguenti proposte all'ordine del giorno:

1) Proposta di allargamento del vincolo panoramico intorno alla città di Siena;

(*Omissis*).

Il presidente illustra ai convenuti la necessità di tutelare panoramicamente alcune zone circostanti il centro abitato di Siena non incluse nel precedente vincolo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1959.

Dopo ampia discussione alla quale prendono parte tutti i componenti il presidente propone alla Commissione l'apposizione del vincolo panoramico su quattro zone situate nel comune di Siena.

LA COMMISSIONE

riscontrato che le zone predette hanno notevole interesse pubblico per la loro varia e caratteristica vegetazione locale e formano una serie di quadri naturali di notevole bellezza ed offrono inoltre un susseguirsi di punti di vista accessibili al pubblico da molti dei quali si gode il panorama della città,

delibera

all'unanimità l'approvazione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle seguenti zone circostanti la città di Siena, quale allargamento del vincolo a suo tempo imposto, ivi comprese le alberature stradali radicate al margine esterno delle zone medesime:

Zona a sud-est del centro abitato di Siena:

da l'incrocio — in prossimità della Porta Romana — di via Girolamo Gigli con la via Enea Silvio Piccolomini, lungo detta via in direzione sud, nonchè lungo la statale n. 2 Cassia fino ad incontrare, sulla sinistra, la strada comunale per « Renaccio ». Seguendo la suddetta strada fino ad incontrare la Statale 73 in località « Ruffolo », quindi a destra, lungo la statale medesima fino alle « Ropole ». Da questo punto, a sinistra, lungo la strada comunale per « Mociano » fino a « Pieve a Bozzone ». Da questa frazione lungo la strada comunale per Siena fino ad incontrare nuovamente la statale 73 in località « Due Ponti ». Da tale località seguendo la strada comunale per « Bellavista » fino all'incontro con via Girolamo Gigli ed a sinistra lungo questa fino ad arrivare al punto di partenza di via Enea Silvio Piccolomini.

Zona a nord del centro abitato di Siena:

dalla frazione « Malafrasca » seguendo la strada per il Chianti fino al bivio per il « Serraglio ». Da questo punto seguendo la strada per detta località fino ad incontrare il fossato che da « Casa al Bosco » scende al torrente Bozzone. Seguendo detto fossato verso valle e risalendo poi il torrente Bozzone, in direzione nord, fino al ponte della provinciale Siena-Castellina in Chianti, quindi lungo la provinciale medesima in direzione di Siena fino alla strada comunale — in prossimità di « Montarioso » per Vico Alto, individuata dalla quota 344. Da questo punto, a sinistra, lungo la strada per Vico Alto fino al gruppo di fabbricati omonimi, e da qui, seguendo la strada campestre, fino all'inizio della villa di Vico Bello. Da questo punto lungo la strada sottostante il parco-galoppatoio di detta villa, nonchè a sinistra fino al podere « Cappello ». Da detto podere, in direzione est, lungo la via comunale, fino a congiungersi con la strada provinciale Chiantigiana. Quindi a sinistra lungo la medesima fino alla località Malafrasca punto di partenza.

Zona ad ovest del centro abitato di Siena:

dal punto individuato dalla quota 241 sul torrente Tressa, in direzione nord, seguendo la strada poderale attraverso il podere « Colombaio » e la Villa Bernini fino alla Chiesa di Marciano. Da questa località lungo la via omonima, fino a quota 342 in prossimità della Villa Misciattelli, quindi a sinistra, fino a quota 298, situata sulla strada del Petriccio. Da qui, a sinistra — lungo la strada poderale per Casebasse — fino all'incontro del torrente Tressa, quindi ancora a sinistra lungo l'argine di detto torrente fino ad incontrare il punto di partenza a quota 241.

Zona a sud del centro abitato di Siena:

dalla località Costafabbri, lungo la strada statale 73, in direzione sud fino al ponte sul « Fosso Alfino », quindi a sinistra, lungo il fosso medesimo, fino all'incontro della strada campestre per Piaggiano. Da questo punto in direzione nord, seguendo la suddetta strada, oltre l'abitato di Piaggiano, fino ad incontrare la strada comunale, quindi a sinistra fino alla località Costafabbri.

(*Omissis*).

Il presidente: CANTUCCI

Il segretario: GIUSTARINI

Il Soprintendente: CARLI

(10898)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1965.

Sostituzione di un membro e del segretario della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1956, registro n. 11 Finanze, foglio n. 352;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 16 Finanze, foglio n. 63;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1944, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 16;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1964, registro numero 10 Finanze, foglio n. 349;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione, nella Commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, del comm. Gino Galgani, membro rappresentante del Consorzio industrie fiammiferi, e del dott. Mario Trivelloni, segretario della Commissione stessa, entrambi dimissionari;

Decreta:

Il dott. ing. Alberto Galgani è nominato membro, rappresentante del Consorzio industrie fiammiferi, in seno alla Commissione indicata nelle premesse, in sostituzione del comm. Gino Galgani e il dott. Vittorio Romano, ispettore amministrativo dei Monopoli di Stato è nominato segretario della stessa Commissione, in sostituzione del dott. Mario Trivelloni.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 novembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1965
Registro n. 44 *Finanze, foglio n.* 207. — BAIOCCHI

(282)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « L'Eguaglianza », con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 26-27 agosto 1965 alla Società cooperativa « L'Eguaglianza », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « L'Eguaglianza », con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Pietro Cassina in data 28 agosto 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Ernesto Ordanini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(41)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro storico del comune di Albino (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 aprile 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico del comune di Albino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Albino (Bergamo);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte: dell'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù, dei signori Crespi, di don Milesi, della signora Maria Valentina Zenoni, della Pia Casa di Ricovero, dell'Ente comunale assistenza, del Pio Istituto delle Suore delle Poverelle, del dott. Giacinto Guffanti, della Banca Popolare di Bergamo e viste sette opposizioni di alcuni proprietari d'immobili, le cui firme sono per la maggior parte illeggibili;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta un importante agglomerato urbano di notevole valore storico-ambientale, co-

stituito da tipiche case con caratteristici loggiati e portici, volgenti lungo vie e piazze che offrono aspetti di singolare interesse, e che nell'insieme vengono a comporre la caratteristica del vecchio borgo che ha ancora tracce medioevali ed è ricco di motivi rinascimentali di grande pregio artistico; e considerato che la natura si inserisce come nota essenziale nel caratteristico aspetto del tessuto urbano facendo da fondale e completando anche, con pregevoli giardini privati, molti scorci suggestivi;

Decreta:

La zona del centro storico sita nel territorio del comune di Albino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente, cominciando dal lato sud; strada provinciale Bergamo-Clusone; strada della Madonna del Pianto, nuova strada di piano regolatore, via Carotti, via M. O. Briolini, mappali 152-*a*, 3342-*a*, via Duca d'Aosta, mappali 337, 340, 1947, 344, via Don Rossi, strada comunale delle Schizzate, torrente Albina sino al ricongiungimento con la strada provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Albino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 3 - *Adunanza del* 10 *aprile* 1964

(*Omissis*).

ALBINO: Vincolo della zona del centro storico.

LA COMMISSIONE

Considerato che il nucleo centrale di Albino presenta un importante agglomerato urbano di notevole valore storico-ambientale, costituito da tipiche case con caratteristici loggiati e porticati, volgenti lungo vie e piazze che offrono aspetti di singolare interesse, e che nell'assieme vengono a comporre la caratteristica del vecchio borgo che ha ancora tracce medievali ed è ricco di motivi rinascimentali di grande pregio estetico;

Considerato che la natura si inserisce come nota essenziale nel caratteristico aspetto del tessuto urbano facendo da fondale e completando anche con pregevoli giardini privati, molti scorci suggestivi;

Ritenuto che tale complesso è da tutelare, affinchè non sia pregiudicato da iniziative edilizie che, pur consentite dalle norme regolamentari locali, tuttavia potrebbero comportare l'alterazione o la soppressione i valori storico-estetici ed ambientali che caratterizzano il luogo;

Delibera

all'unanimità, la sottoposizione al vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, del vincolo centrale del territorio del comune di Albino, così delimitato, cominciando a sud:

strada provinciale Bergamo-Clusone; strada della Madonna del Pianto; nuova strada di piano regolatore, via Carotti, via M O. Briolini, mappali 152-*a*, 3342-*a*, via Duca d'Aosta, mappali 337, 340, 1947, 344, via Don Rossi, strada comunale delle Schiazzate, torrente Albina sino al ricongiungimento con la strada provinciale.

(*Omissis*).

(236)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica del lago di Tovel, in comune di Tuenno (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 maggio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica della Valle di Tovel nell'ambito del comune di Tuenno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tuenno;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Tuenno;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile, ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona della valle di Tovel in comune di Tuenno (Trento) comprendente anche la conca del lago Rosso di Tovel ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da una vasta area del settore dolomitico occidentale di particolare bellezza, per la intatta selvaggia suggestività delle sue estese pendici boscose con ricca e varia flora e fauna montana, costituisce un quadro naturale di grande rilievo dominato dagli alti massicci dolomitici del Brenta;

Decreta:

La zona panoramica del lago di Tovel sita nel territorio del comune di Tuenno (Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord da quota 2655 del Sasso Rosso, quindi ad ovest lungo il confine catastale del comune di Tuenno fino a Malga Stoppani del Grosté a quota 2443, di qui

a sud per quota 2407, 2245, 2293, 2211, fino al passo della Gaiarda, ad est lungo il confine comunale di Tuenno fino a quota 1788 di monte Alto, poi per quote 1311, 1051, 1035 delle Croselle a Malga Tuenna e per quota 2596 al Sasso Rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Tuenno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Estratto del verbale dell'adunanza del 18 maggio 1964

L'anno 1964 (millenovecentosessantaquattro), addì 18 (diciotto) del mese di maggio in Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e di Bolzano, castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a norma dell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggidì adunata la Commissione predetta nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Ad ore 15,12 il presidente della Commissione, constatati la piena regolarità della convocazione, e la presenza dei membri della Commissione in sufficiente numero agli effetti della validità della deliberazione di cui a seguito, dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare ai convenuti il prestabilito ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) Zona panoramica di Tovel in comune di Tuenno.

(*Omissis*).

Il presidente prelegge ai convenuti il verbale 12 marzo 1959 col quale la Commissione ha deliberato l'inclusione della zona panoramica di Tovel in comune di Tuenno nell'elenco delle bellezze panoramiche della provincia di Trento e rende noto che, in seguito ad intervento dell'Amministrazione comunale di Tuenno il Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti ha richiesto che sul tema di detta vincolazione sia riesaminata la stessa proposta con intervento del rappresentante locale dell'Amministrazione regionale delle foreste perchè, trattandosi di zona di intensa occupazione boschiva, esprima il proprio punto di vista ed eventuali osservazioni nel campo della propria esperienza e competenza.

Il presidente chiarisce che la zona boschiva della Valle di Tovel, oltre al rilevantissimo interesse economico per il Comune presenta fondamentale e precipuo interesse naturalistico e panoramico che ben merita diretta tutela non solo nei riflessi tecnici ed economici ma anche nei riguardi della conservazione del paesaggio che si concreta nel pubblico interesse alla conservazione di una pressochè intatta zona alpina tuttora allo stato naturale originario nel suo assetto vegetale e faunistico.

Per parte sua il dott. Riccardo Vidi, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale delle foreste nulla trova da obiettare sulla proposta vincolazione della zona panoramica di Tovel, chiarisce che per tutti i settori boschivi della Provincia viene curato dall'Amministrazione forestale apposito Piano economico di sfruttamento studiato con criteri tecnici e rispettosi dell'ambiente ed intesi allo spurgo del legname matura e non a indiscriminato intacco del manto vegetale. Anche per il comune di Tovel sussiste un regolare Piano economico che viene rispettato e i tagli previsti vengono attuati con i criteri di salvaguardia dell'ambiente. In caso di revisione del Piano vigente eventuali varianti saranno preventivamente concordate con la Soprintendenza particolarmente per quanto riguarda il settore boschivo della conca del lago Rosso di Tovel, onde mantenervi quella cornice vegetale che è indispensabile al quadro panoramico del famosissimo lago.

Osserva ancora l'opportunità che per la valle di Tovel l'Amministrazione forestale venga edotta dei progetti di tracciato delle strade forestali.

Con tali cautele e garanzie, conclude il rappresentante forestale, il proposto vincolo sulla valle di Tovel ha ben ragione di venir confermato.

Il sindaco di Tuenno dichiara che è stato predisposto un piano regolatore della zona del lago che sarà sottoposto all'esame e approvazione dell'autorità ministeriale per la sanzione di legge.

Su proposta del presidente la Commissione conferma ad unanimità, ferma la riserva del sindaco, la delibera di inclusione della zona panoramica della valle di Tovel nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento, in comune di Tuenno con la motivazione e delimitazione di cui al verbale 12 marzo 1959 che qui si trascrivono;

« Testata della valle di Tovel in comune di Tuenno (Trento) comprendente anche la conca del lago Rosso di Tovel; vasta area del settore dolomitico occidentale di particolare interesse per la intatta, selvaggia bellezza delle estese sue pendici boscose, con ricca e varia flora e fauna montana, in quadro panoramico di non comune bellezza dominato da alti massicci dolomitici del Brenta ».

Detta area è delimitata, a nord da quota 2655 del Sasso Rosso, quindi ad ovest lungo il confine catastale del comune di Tuenno fino a Malga Stoppani del Grostè a q. 2443, di qui a sud per quota 2407, 2245, 2293, 2211, fino al passo della Gaiarda, ad est lungo il confine comunale di Tuenno fino a quota 1788 di monte Alto, poi per quota 1311, 1051, 1035 delle Croselle a Malga Tuenna e per quota 2596 al Sasso Rosso.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 18.

Il presidente: prof. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(238)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Tirano (Sondrio).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 aprile 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio comunale di Tirano in sponda destra del fiume Adda;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tirano (Sondrio);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della Giunta comunale di Tirano e del signor Gaetano Quadrio;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta situata fra il Centro storico di Tirano ed il celebre Santuario, ha notevole interesse pubblico, in quanto forma con le predette aree un quadro naturale fra i più importanti, offrendo inoltre punti di vista e belvedere dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze nonchè la visuale del fiume Adda, del Massuccio e della cerchia delle montagne verso valle e verso la piazza Marinoni;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Tirano (Sondrio), sita tra il Centro storico ed il celebre Santuario, in sponda destra del fiume Adda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è compresa tra i seguenti confini:

il lato della piazza Marinoni che dal confine tra l'ex caserma Torelli e l'attuale Oratorio parrocchiale raggiunge il viale Garibaldi;

il prolungamento di viale Garibaldi sino all'incrocio con l'argine in sponda destra del fiume Adda;

l'arginatura in sponda destra del fiume Adda sino all'incrocio del prolungamento del confine tra la ex caserma Torelli ed il citato Oratorio parrocchiale;

l'asse che seguendo il confine tra l'ex caserma Torelli e l'Oratorio parrocchiale, raggiunge il punto di partenza sulla piazza Marinoni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Tirano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

Verbale n. 2 - Adunanza del 6 aprile 1964

(*Omissis*).

TIRANO (Sondrio): Vincolo di una parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Constatato che l'area in questione è situata fra il centro storico di Tirano ed il celebre Santuario che sono fra le zone di Tirano panoramicamente le più importanti;

che una edilizia indiscriminata pregiudicherebbe gravemente la visuale sia del suddetto centro storico che del Santuario;

Visto inoltre che la zona offre anche coni visuali che si aprono dal ponte sul fiume Adda con la visione del Massuccio e la cerchia delle montagne verso valle e verso la piazza Marinoni;

Constatato che la medesima è caratterizzata da edifici di modeste dimensioni che permettono la visuale delle zone panoramiche circostanti;

Constatato che nella zona in discussione fabbricati che superino i 16 metri di altezza verrebbero senz'altro a turbare in modo gravissimo la situazione paesistica;

All'unanimità dei presenti;

Delibera:

di apporre il vincolo paesistico, ai sensi del comma quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona del comune di Tirano, in sponda destra del fiume Adda, compresa fra i seguenti confini:

il lato della piazza Marinoni che dal confine fra l'ex caserma Torelli e l'attuale Oratorio parrocchiale raggiunge il viale Garibaldi;

il prolungamento di viale Garibaldi sino all'incrocio con l'argine in sponda destra del fiume Adda;

l'arginatura in sponda destra del fiume Adda sino all'incrocio, del prolungamento del confine fra l'ex caserma Torelli ed il citato Oratorio parrocchiale;

l'asse che seguendo il confine fra l'ex caserma Torelli e l'Oratorio parrocchiale, raggiunge il punto di partenza sulla piazza Marinoni.

(*Omissis*).

(237)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa agricola di produzione e lavoro Monte Vulture », con sede in Rionero di Vulture (Potenza), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 10 e 11 novembre 1965 alla Società « Cooperativa agricola di produzione e lavoro Monte Vulture », con sede in Rionero di Vulture (Potenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa agricola di produzione e lavoro Monte Vulture », con sede in Rionero di Vulture (Potenza), costituita per rogito notaio Angelo Bozza in data 18 gennaio 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Navazio Ugo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(119)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 27 dicembre 1965, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Harry John Widdwson, Console generale del Sud Africa a Milano, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

(123)

In data 27 dicembre 1965, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carl Ernest Rufelds, Vice console del Canadà a Milano.

(124)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Prizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Prizzi (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.554.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(62)

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Mazzarino (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.639.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(63)

Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Scano di Montiferro (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.154.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(58)

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di Vallemaio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.659.824, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di Cervaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.712.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5)

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Campagna Lupia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13)

Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.136.868, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(14)

Autorizzazione al comune Fabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Fabro (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.394.222, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(15)

Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(16)

Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Solarolo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(17)

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Massa Lombarda (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(18)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.544.472, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(19)

Autorizzazione al comune di Torgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Torgiano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(20)

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(21)

Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Collegiove (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.303.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(22)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di Gradara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.633.251, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(23)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di Montefelcino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.688.137, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(24)

Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di San Costanzo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.278.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(25)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.585.693, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(26)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(27)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Chitignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.623.032, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(28)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.087.454, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(29)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Belmonte Castello (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.461.058, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(30)

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.270.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(31)

Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Sassetta (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.870.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(32)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Lunano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.315.578, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(33)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni in Tuscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Villa San Giovanni in Tuscia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.076.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(36)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Riolo Terme (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.526.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mútuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(34)

Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Selva di Progno (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.224.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(35)

Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Cumignano sul Naviglio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 841.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(49)

Autorizzazione al comune di Casaletto Vaprio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Casaletto Vaprio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.737.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(50)

Autorizzazione al comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Zoppè di Cadore (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 885.721, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(51)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Trichiana (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.266.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(52)

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Belforte Monferrato (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.825.291, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(53)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Radicofani (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.053.478, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo steso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(54)

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Valmontone (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.835.826, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(55)

Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Colle di Tora (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.649.784, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(56)

Autorizzazione al comune di Mosciano Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.267.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(57)

Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Castri di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.279.113, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(59)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Palagianello (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.330.773, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(60)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Cardito (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.725.667, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(61)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Lucignano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.013.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(64)

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Marciano della Chiana (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.053.751, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(65)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Coriano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.592.741, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(66)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Modigliana (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.852.416, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(67)

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Montecarlo (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.402.466, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(68)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Pescaglia (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.168,116, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(69)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Todi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.395.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(70)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Petriano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.561.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(71)

Autorizzazione al comune di Sava ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Sava (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(72)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di San Giorgio Ionico (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.676.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(73)

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Pollena Trocchia (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.508.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(74)

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Grumo Nevano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.601.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(75)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Mongiana (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.941.502, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(76)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 dicembre 1965, i poteri conferiti al p. a. geom. Vincenzo Bonvicini, commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia), sono stati prorogati fino al 30 giugno 1966.

(156)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Aurora fra tubisti », con sede in Trieste

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 novembre 1965, la Società cooperativa « Aurora fra tubisti », con sede in Trieste, costituita per rogito Froglia in data 2 aprile 1952, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Gianni Balbi.

(157)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di Taranto, località « Rondinella ».

Con decreto interministeriale 18 dicembre 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2,136, distinto nel catasto del comune di Taranto con il mappale *A* del foglio di mappa n. 197.

(158)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare una quota parte di eredità

Con decreto del prefetto di Torino n. 12683/1.14.6 del 30 novembre 1965, l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad accettare la quota parte di eredità — costituita da un patrimonio netto di L. 370.034 — del rag. Ernesto Fea.

(90)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi del 13 gennaio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,85	624,80	624,85	624,84	624,90	624,875	624,87	624,72	624,85
$ Can.	581,25	581,25	581,50	581,25	580 —	581,25	581,28	581,32	581,15	581,20
Fr. Sv.	144,445	144,45	144,49	144,465	144,46	144,46	144,48	144,45	144,44	144,47
Kr. D.	90,71	90,74	90,74	90,72	90,70	90,72	90,735	90,72	90,71	90,70
Kr. N.	87,48	87,48	87,50	87,495	87,50	87,48	87,50	87,48	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,825	120,85	120,85	120,85	120,70	120,81	120,835	120,82	120,82	120,80
Fol.	172,95	172,93	173,005	172,99	172,85	172,95	172,98	173 —	172,95	172,96
Fr. B.	12,5795	12,575	12,5755	12,5760	12,575	12,58	12,578	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,495	127,47	127,46	127,47	127,45	127,49	127,475	127,48	127,49	127,48
Lst.	1751,98	1752 —	1752,15	1752,30	1752 —	1751,95	1752,40	1752 —	1752 —	1752,35
Dm. occ.	155,81	155,76	155,79	155,775	155,75	155,80	155,78	155,80	155,81	155,78
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1765	24,15	24,17	24,1765	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,82	21,86	21,83	21,83	21,75	21,87	21,85	21,85	21,87	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,43	10,435	10,42	10,429	10,42	10,43	10,43

Media dei titoli del 13 gennaio 1966

Rendita 5 % 1935	103,325
Redimibile 3,50 % 1934	98,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,275
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,85
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1966

1 Dollaro USA	624,862
1 Dollaro canadese	581,265
1 Franco svizzero	144,472
1 Corona danese	90,727
1 Corona norvegese	87,497
1 Corona svedese	120,842
1 Fiorino olandese	172,985
1 Franco belga	12,577
1 Franco francese	127,472
1 Lira sterlina	1752,35
1 Marco germanico	155,777
1 Scellino austriaco	24,176
1 Escudo Port.	21,86
1 Peseta Sp.	10,429

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a quattordici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Sentito il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè nei confronti degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Scuola o Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 400, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 400 (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 400;

d) certificato, su carta bollata da L. 400, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 400;

g) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sani-

tario del Comune di residenza, dal quale risulti che il canditato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400.

Art. 9.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli artt. 7 e 8 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *b*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 11.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

L'esame avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del diario delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove e inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta di identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice revisori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1965

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1965
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 325. — CESSARI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. — Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.
2. — Nozioni di diritto civile.
3. — Contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Prova orale:

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Nozioni di scienza delle finanze e di statistica.

Roma, addì 27 novembre 1965

Il Presidente: CARBONE

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 400)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti n. 25 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . (prov. di . . . .)
il . . . . . . e residente dal (1) . . .
in . . . . (prov. di .) via
n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattordici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 27 novembre 1965.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .,

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . .
conseguito in data . presso . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: . .
. . . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(10765)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ed il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 127, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 aprile 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme e successive estensioni;

Visto la legge 8 marzo 1958, n. 233 e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali della Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.

I limiti di età per la partecipazione al concorso sono stabiliti in anni 27 per gli ufficiali ed anni 36 per i sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purché complessivamente non venga superato il 40° anno di età.

Il requisito dell'età e gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nella Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo, nonché della idoneità generica al volo.

L'idoneità somatico-funzionale verrà graduata in 3 categorie: 1ª: ottimo; 2ª: buono; 3ª: sufficiente.

Contro l'esito della visita sanitaria di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale del personale militare, Divisione 5ª concorsi - Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonché la durata ed i periodi di servizio militare prestato.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi di lingue estere.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando eventualmente il numero dei figli.

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indiritto della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare, Divisione 5ª concorsi, Sezione 1ª - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà d'ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai Comandi competenti un rapporto informativo.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

La Commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale - prova scritta obbligatoria;
2) matematica - prova scritta obbligatoria;
3) cultura generale - prova orale obbligatoria;
4) matematica, fisica e chimica - prova orale obbligatoria;
5) storia, geografia e topografia - prova orale obbligatoria;
6) cultura militare aeronautica - prova orale obbligatoria;
7) lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo - prove orali facoltative.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami.

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la Commissione esaminatrice formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione nel tempo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti od i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonché alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in venti minuti primi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in quindici minuti primi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 8.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da uno a venti.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove orali saranno invitati dal Ministero a far pervenire al Ministero stesso, entro venti giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza, utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 8, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

prova scritta di cultura generale, coefficiente 5;
prova scritta di matematica, coefficiente 5;
prova orale di cultura generale, coefficiente 5;
prova orale di matematica, fisica e chimica, coefficiente 5;
prova orale di storia, geografia e topografia, coefficiente 3;
prova orale di cultura militare aeronautica, coefficiente 5;

b) 4 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 8 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) 5 punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;

e) 1 punto per ogni anno di servizio militare prestato fino ad un massimo di 10 punti sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali, di cui al precedente art. 4;

f) da 1 a 10 punti per ogni specializzazione conseguita dai candidati mediante il superamento di corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, sotto l'egida del Ministero difesa, relativi a campi di attività aeronautica attinenti ai compiti logistico-operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice. Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da *attestati rilasciati dal Ministero difesa-Aeronautica o dagli* Enti aeronautici presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non sono stati annotati nei documenti matricolari, essi dovranno essere comprovati mediante attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi sono stati effettuati.

g) da 1 a 15 punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla Commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla Commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

A) se trattasi di candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

B) se trattasi di candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia — per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore, o copia autentica di esso Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6)

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

Art. 11.

La nomina a sottotenente sarà conferita nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 8 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi al concorso non avranno dirito alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare professionale.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1965
Registro n. 33 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 188

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi.

a) Prove scritte (durata delle prove: 8 ore):

1) Cultura generale: la prova consisterà nello svolgimento di un tema scritto trattante argomenti di cultura generale od aeronautica, allo scopo di accertare la capacità del candidato ad esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

2) Matematica:

Verterà su argomenti del programma di matematica previsto per la prova orale.

b) prove orali obbligatorie (durata di massima per ciascuna prova: 20 minuti):

3) Cultura generale: la prova orale consisterà in una dissertazione illustrativa della prova scritta e in una discussione sugli argomenti trattati nella prova scritta o su altri ad essa attinenti.

4) Matematica, fisica e chimica:

Matematica:

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Princìpi della teoria delle equazioni. Risoluzione di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti.

Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazioni di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Princìpi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà. Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.

Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco.

Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione, di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.
Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.
Il teorema dei seni e il teorema di Carnot.
Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.
Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.
Angoli della circonferenza.
Arco capace di un angolo dato.
Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue.
Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.
Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».
Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.
Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere.
Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Fisica:

Proprietà generali e particolari dei corpi.
Sistemi di misura.

Cinematica:

Leggi del moto uniforme, vario, naturalmente accelerato, circolare uniforme.

Statica:

Concetto di forza e sua misura. Equilibrio delle forze, coppia, forze parallele e centro di gravità. Macchine semplici: gruppo della leva, carrucola, asse della ruota; gruppo del piano inclinato, cuneo e vite.

Dinamica:

Primo e secondo principio. Peso, massa e misura dinamica delle forze. Terzo principio, impulso e quantità di moto. Caduta dei gravi: libera e lungo un piano inclinato.
Forza centripeta e centrifuga: leggi relative. Pendolo semplice: leggi, applicazioni.
Lavoro meccanico: definizione e unità.
Lavoro delle macchine, attrito e resistenza del mezzo. Forza viva ed energia. Potenza e sue unità.

Idrostatica:

Princìpi di Pascal, dei vasi comunicanti, di Archimede e loro applicazioni.
Densità, peso specifico e loro determinazione.

Aerostatica:

Proprietà generali degli aeriformi. Esperienza di Torricelli, pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica, conseguenze, applicazioni. Barometri. Compressione negli aeriformi: leggi di Boyle e di Dalton; manometri. Pompe per gas e per liquidi. Moto di un corpo nell'aria e cenno sulla navigazione aerea: propulsione, sostentazione e governo.

Termologia:

Temperatura e sua misura nelle varie scale. Calore e sue unità. Capacità termica e calore specifico. Propagazione del calore e applicazioni. Dilatazione dei gas: leggi di Gay-Lussac e Charles. Gas ideali ed equazione caratteristica. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato e leggi inerenti. Temperatura critica, liquefazione dell'aria. Metodi per la produzione del freddo.

Termodinamica:

Primo principio. Equivalente meccanico del calore. Secondo principio e rendimento delle macchine termiche. Cenno sui motori a scoppio, a iniezione e a reazione.

Acustica:

Produzione, propagazione, riflessione del suono. Caratteri distintivi.

Ottica:

Riflessione della luce: leggi generali, specchi piani e sferici. Rifrazione della luce: leggi di Cartesio. Angolo limite e riflessione totale. Lenti semplici: concetti generali, formazione delle immagini, ingrandimento. Generalità sugli strumenti ottici: proiettore, macchina fotografica, microscopio, cannocchiale, binocolo. Velocità della luce e sua determinazione secondo Foucault. Fenomeni ottici dell'atmosfera: rifrazione, miraggio, arcobaleno.

Cosmografia:

Sfera celeste, sistemi Tolemaico e Copernicano. Leggi di Keplero. Leggi di Newton e bilancia di Cavendish. La luna: movimenti, fasi, eclissi, maree.

Elettrologia:

Stati elettrici. Legge delle cariche. Conduttori e isolanti. Elettroscopio. Elettrizzazione per azione meccanica, chimica, termica, luminosa.
Induzione elettrostatica: elettrizzazione delle nubi, massa a terra.
Quantità di elettricità: legge di Coulomb, costante dielettrica, densità elettrica.
Potenziale dei conduttori. Lavoro elettrico. Superficie equipotenziale. Generalità sul campo elettrico. Capacità dei conduttori. Condensatori. Effetto Volta e pila elettrica. Corrente elettrica: misura e unità pratica. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e sue applicazioni. Cenno sugli accumulatori. Magnetismo: fenomeni generali, campo magnetico. Campo magnetico terrestre: declinazione, inclinazione, bussole.
Elettromagnetismo: campo magnetico della corrente elettrica, galvanometri, elettrocalamita e sue applicazioni.
Resistenza elettrica: leggi di Ohm, conduttori in serie e in parallelo. Circuito delle pile: batterie in serie e in parallelo con leggi relative. Reostati, Amperometri, voltometri. Misura della resistenza con il ponte di Wheatstone. Effetto Joule: legge e applicazioni. Induzione elettro-magnetica: fenomeni generali e leggi di Neumann e Lenz. Trasformatori, rocchetto di Ruhmkorff.
Autoinduzione e correnti di Foucault.

Chimica:

Parte generale - inorganica:

Materia, corpo e sostanza. Elementi e Tavola del sistema periodico (o di Mendelejeff). Atomi e molecole. Miscugli e composti. Leggi fondamentali: Lavoisier, Proust, Dalton. Principio di Avogadro. Mole o grammolecola. Equazione di Clapeyron e caratteristica dei gas perfetti. Legge di Dulong e Petit. Peso atomico. Leggi di Raoult. Determinazione del peso molecolare per gas e vapori non dissociati e per solidi in soluzione.
Valenza e coefficienti stechiometrici: reazioni chimiche semplici, metalli, semi-metalli, non metalli — ossidi, anidridi, idrossidi, ossiacidi, sali, idracidi. Elettroliti e dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e leggi di Faraday. Acidità, neutralità, basicità: concentrazione degli ioni idrogeno e pH.
Preparazione, proprietà e usi dei seguenti metalli e loro composti: Na, Cu, Ag, Au, Ca, Zn, Hg, Al, Sn, Pb, Cr, Fe, Ni.
Preparazione, proprietà e usi dei seguenti non-metalli e loro composti: C, N, P, O, S, F, Cl, Br, I.

Parte organica:

Idrocarburi della serie aciclica e ciclica. Petroli. Benzina e numero di ottano. Carburanti avio e combustibili per aerogetti.
Oli lubrificanti, grassi lubrificanti.
Alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi. Anidridi, eteri ed esteri. Grassi e saponi.
Nitroglicerina, dinamite, tritolo - cenno sugli aggressivi chimici.

5) Storia, geografia e topografia:

Storia:

Storia europea dalla rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione dell'Unità nazionale italiana ed alle due guerre mondiali.

Geografia e topografia:

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi geografici. Grandi divisioni della terra. Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e carte topografiche. Piani e piante. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento su una carta. Scale. Misure delle distanze sulla carta. Uso pratico della carta. Nozioni sui principali tipi di proiezioni.

6) Cutura militare aeronautica:

Nozioni generali su:

l'ordinamento dell'Aeronautica militare (centrale, territoriale e periferico);

le forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei e specializzazioni d'impiego);

personale dell'A.M. (reclutamento, ordinamento, avanzamento, governo);

i servizi tecnico-logistici dell'A.M. (servizio rifornimenti dei materiali speciali dell'Aeronautica — servizio delle telecomunicazioni - servizio meteorologico - servizio dei trasporti - servizio del demanio - servizio sanitario - servizio armamento e munizionamento - servizio fotografico - servizio di commissariato: per ogni servizio definire nelle linee generali, competenza e funzionamento);

regolamento di disciplina militare. Regolamento sulla uniforme. Regolamento sui servizi territoriali e di aeroporto;

codice penale militare.

c) Prove orali facoltative di lingue estere: (durata di massima per ciascuna lingua: 15 minuti).

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

Modello di domanda Allegato n. 1
(carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Divisione 5ª concorsi - Sezione 1ª - Roma.

Io sottoscritto . . . . . nato a . (provincia di . . . .) il . . . appartenente al distretto militare di ., in servizio o in congedo presso . . . residente a . . (1) (provincia di . .), via . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2) . . . .,

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .,

di non aver riportato condanne penali (4) . . . . . .,

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . nell'anno . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5);

di rinunciare al grado di . . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (6);

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7) . . . .,

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.s.

(6) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.

(7) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

(10923)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1964, avranno luogo in Roma, via Principe Umberto n. 4, nei giorni 31 gennaio, 1, 2 e 3 febbraio 1966.

(378)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3863 del 14 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963;

Considerato che delle condotte mediche dei Comuni assegnate col precedente decreto n. 6359 del 3 dicembre 1965, sono rimaste vacanti le sei sedi, quali per tacita rinunzia, quali per espressa rinuncia dei vincitori;

Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto col precedente decreto n. 6359 del 3 dicembre 1965, le condotte mediche vengono così assegnate:

1) Gullì Francesco: Montebello (frazione Fossato);
2) Nescis Vincenzo: Caulonia (frazione San Nicola);
3) Trimarchi Alfredo: Seminara (2ª condotta);
4) Minasi Carmelo: Rosarno (frazione San Ferdinando);
5) Primerano Rianò Amedeo: Serrata;
6) Alagna Domenico: Staiti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 29 dicembre 1965

Il medico provinciale: LANIA

(135)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetrici vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 3656 in data 25 novembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche di Sarezzano-Cerreto Grue-Montegioco (Consorzio) e Bassignana-Rivarone-Pietramarazzi-Montecastello (Consorzio); hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse alle candidate che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:
1) Cartasegna Alda: Sarezzano-Cerreto Grue-Montegioco (Consorzio);
2) Dania Carla: Bassignana-Rivarone-Pietramarazzi-Montecastello (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 28 dicembre 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

(43)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cremona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 664 in data 10 marzo 1965, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario della condotta consorziale di Offanengo, Izano e Madignano;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria da essa formata secondo l'ordine di punteggio;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Faini Franco	punti	75,915	su 120
2. Nichetti G. Battista	»	69,885	»
3. Belloni Francesco	»	68,262	»
4. Vergine Mario	»	67,200	»
5. Padovani Pierleandro	»	59,075	»
6. Galliano Michelino	»	55,500	»
7. Agosti Mario	»	54,705	»
8. Peruzzi Luigi	»	54,000	»
9. Bellandi Adelmo	»	52,585	»
10. Sacco Tommaso	»	52,467	»
11. Ragni Erminio	»	51,500	»
12. Cremagnani Angelo	»	50,000	»
13. Ceccarelli Danilo	»	49,500	»
14. Testori Leopoldo	»	49,000	»
15. Baroni Luigi	»	48,500	»
16. Ratti Enzo, coniugato	»	48,000	»
17. Mutti Amerigo, nato il 31 ottobre 1938	»	48,000	»
18. Calzarossa Pietro, nato il 14 marzo 1939	punti	48,000	su 120
19. Gazzola Agostino	»	47,500	»
20. Ghigo Pietro	»	46,000	»
21. Bonomi Ernesto, coniugato con un figlio	»	44,500	»
22. Vitali Gianfranco, coniugato	»	44,500	»
23. Mazzocchi Luigi	»	44,000	»
24. Persico Alfredo	»	43,500	»
25. Lanzetti Marco, combattente	»	42,500	»
26. Alizoni Alessandro	»	42,500	»
27. Dossena Mario	»	42,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 3 gennaio 1966

Il veterinario provinciale: BENAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario della condotta consorziale di Offanengo, Izano e Madignano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Faini Franco è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario della condotta consorziale di Offanengo, Izano e Madignano.
Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 3 gennaio 1966

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(281)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 14 dicembre 1965, n. **41**.

Adeguamento dei termini previsti dalle leggi 28 aprile 1954, n. 11, 18 ottobre 1954, n. 37, 11 gennaio 1963, n. 4 e 6 maggio 1965, n. 12, concernenti sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, ai termini previsti dal decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modifiche nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 56 *del* 18 *dicembre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di efficacia degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 28 aprile 1954, n. 11, richiamata dalla legge 18 ottobre 1954, n. 37, e degli articoli 1 e 2 della legge 11 gennaio 1963, n. 4 e di cui all'art. 1 della stessa legge 18 ottobre 1954, n. 37 e successive proroghe e modifiche, sono prorogati al 31 dicembre 1968.

Art. 2.

In materia di imposta comunale di consumo sui materiali impiegati nelle nuove costruzioni edilizie, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 maggio 1965, n. 12, si applicano anche alle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1968, riducendo dell'85 % l'aliquota dell'imposta per il 1967 e dell'80 % per il 1968.

Art. 3.

Nei casi previsti dall'art. 2 della legge 11 gennaio 1963, n. 4, il limite in esso stabilito è portato al 49 %.

Per determinare il limite di cui sopra non si terrà conto della superficie relativa alla parte di costruzione posta sotto il livello stradale.

Art. 4.

Per provvedere alle minori entrate derivanti ai Comuni in dipendenza delle agevolazioni fiscali di cui alla presente legge, il limite di spesa autorizzato dall'art. 1 della legge 6 maggio 1965, n. 13, è elevato di L. 900.000.000 da iscriversi in ragione di L. 90.000.000 annui, dall'esercizio 1967 all'esercizio 1976.

Al termine si provvederà con le modalità indicate dalla legge 6 maggio 1965, n. 12.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 dicembre 1965

CONIGLIO

NAPOLI — SAMMARCO

(10934)

LEGGE 30 dicembre 1965, n. 42.

Provvidenze per il finanziamento dei mutui alle cooperative edilizie regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla concessione dei mutui previsti dall'art. 2 del D.L.P. 18 aprile 1951, n. 20, e successive modificazioni, sono ammessi esclusivamente i dipendenti dei ruoli centrali e periferici della Amministrazione regionale, nonchè i dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana.

E' consentita la costituzione di cooperative edilizie tra i dipendenti dei ruoli periferici dell'Amministrazione regionale; gli stessi dipendenti possono far parte delle cooperative previste dall'art. 2 del D.L.P. 18 aprile 1951, n. 20.

Il beneficio del mutuo può essere fruito una sola volta, in armonia con quanto disposto dall'art. 31 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

L'ammissione ai mutui è regolata da apposita graduatoria annuale, comprendente tutto il personale dei ruoli centrali, dei ruoli periferici dell'Amministrazione regionale, nonchè dell'Assemblea regionale siciliana, da approvarsi con decreto del presidente della Regione.

La graduatoria è compilata con riguardo all'anzianità di servizio e prevalentemente alla consistenza del nucleo familiare degli aspiranti, avuto riguardo alla situazione maturata al 1° settembre dell'anno precedente.. Sarà attribuito un punteggio aggiuntivo di un punto al personale che presta servizio in Comuni capoluogo di Provincie con popolazione superiore a 250.000 abitanti ed un punteggio inferiore al personale che presta servizio negli altri capoluoghi di Provincia: a parità di punteggio la precedenza nella graduatoria sarà determinata dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mutuo.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà il regolamento di esecuzione della presente legge.

Sia le graduatorie che i singoli provvedimenti di ammissione ai mutui sono pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione.

Art. 2.

L'ammissione ai mutui non può avere luogo in alcun caso per un importo superiore a:

L. 9.000.000 per i dipendenti regionali con sede di servizio nei Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

L. 7.000.000 per i dipendenti regionali con sede di servizio negli altri Comuni capoluogo di provincia della Regione, nonchè in quelli con popolazione superiore a 40.000 abitanti;

L. 5.000.000 per i dipendenti regionali con sede di servizio nei rimanenti Comuni della Regione.

Ai fini di cui al comma precedente la sede di servizio di ogni dipendente regionale sarà quella risultante all'atto dell'emissione del provvedimento formale di concessione.

Non è consentita l'ammissione a mutui integrativi.

Non può accedere al mutuo più di un componente dello stesso nucleo familiare.

Art. 3.

La ritenuta di cui all'art. 6 della legge 20 marzo 1959, n. 8, non viene considerata agli effetti della determinazione della quota cedibile nei casi previsti dalla legge 13 settembre 1956, n. 47.

Ai dipendenti che abbiano contratto il prestito di cui alla legge 13 settembre 1956, n. 47, ed abbiano ceduto l'intero quinto della retribuzione, è consentita l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare con il Banco di Sicilia e con la Cassa centrale di Risparmio V. E. apposite convenzioni per la concessione dei mutui da destinarsi alla costruzione di stabili sociali ed all'acquisto di appartamenti, a termini della legge 20 marzo 1959, n. 8.

Art. 5.

Ai dipendenti statali che non abbiano usufruito di analoghe concessioni da parte dello Stato o di altri enti e facenti parte delle cooperative edilizie regionali alla data del 13 dicembre 1965, nel primo quinquennio della applicazione della presente legge può essere concessa un'aliquota di mutui pari al 10 % delle concessioni annuali.

Ai dipendenti statali sono applicate tutte le modalità previste per i dipendenti regionali.

Art. 6.

Per le finalità della presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1965 e per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969, il limite trentacinquennale di spesa costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica decrescente in ragione di L. 3.700.000, il cui termine iniziale è di L. 129.500.000 e per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974, il limite trentacinquennale di spesa costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica descrescente in ragione di L. 3.300.000, il cui termine iniziale è di L. 115.500.000.

Art. 7.

All'onere di L. 129.500.000 ricadente nell'anno finanziario in corso in dipendenza della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento dal cap. 607 del corrente esercizio finanziario; all'onere ricadente in ciascun esercizio finanziario dal 1966 al 1974 si farà fronte annualmente mediante la legge del bilancio.

Art. 8.

L'Azienda regionale delle foreste demaniali è autorizzata a stipulare apposita convenzione con uno degli Istituti di credito operanti in Sicilia per la concessione, al dipendente personale di ruolo, di mutui edilizi alle condizioni e con le modalità stabilite per il personale dell'Amministrazione regionale.

Gli stanziamenti annuali nel bilancio dell'Azienda per la predetta finalità non possono superare il limite del 10 % della somma annualmente stanziata nel bilancio della Regione per il personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 9.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1965

CONIGLIO

LEGGE 30 dicembre 1965, n. 43.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1965 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione di cui al cap. 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1965 è aumentata di L. 260.000.000.

A tale aumento si farà fronte con prelievo dal cap. 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio in corso.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1965

CONIGLIO

LEGGE 30 dicembre 1965, n. 44.

Provvedimenti relativi all'Assemblea regionale siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità spettante ai membri dell'Assemblea siciliana e la diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Palermo sono stabilite dal Consiglio di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella misura pari a quella fissata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Le disposizioni della predetta legge si applicano ai deputati regionali con le modifiche di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Ammministrazioni, nonchè i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo.

I dipendenti della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni, nonchè i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza della Regione, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Art. 3.

Alla spesa necessaria per l'esecuzione della presente legge a decorrere dal 1° luglio 1965 si fa fronte con le somme iscritte nel capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio corrente.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1965

CONIGLIO

(138)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.